

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA DI
TREVISO S.p.A. IN
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE S.c.p.A.**

I Consigli di Amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A. (di seguito, anche, "BPAA" o la "Società Incorporante") e di Banca di Treviso S.p.A. (di seguito, anche, "BT" o la "Società Incorporanda") hanno redatto il seguente progetto di fusione per incorporazione di BT in BPAA (di seguito, la "Fusione") ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile (il "Progetto").

L'operazione di Fusione di cui al presente Progetto rientra negli interventi previsti dal Piano industriale della BPAA aggiornato per ultimo in data 18 maggio 2015, volti alla razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa e dell'articolazione societaria creatasi con la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica S.c.p.a. a r.l. (di seguito "Banca Popolare di Marostica") in BPAA, in coerenza con il programma di attività presentato alla Banca d'Italia nell'ambito del procedimento di autorizzazione a detta fusione, con l'obiettivo di rendere più agevoli le attività di governo e di coordinamento societario, nonché di conseguire economie di costo ed un miglioramento dell'efficienza operativa.

Detenendo la Società Incorporante una partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda superiore al 90%, la Fusione di cui al presente Progetto si realizzerà nelle forme semplificate di cui all'art. 2505-bis del codice civile, come modificato dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123, in quanto sarà concesso ai soci di minoranza della Società Incorporanda il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Non sono, pertanto, richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-*quater* (Situazione patrimoniale), 2501-*quinquies* (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501-*sexies* (Relazione degli esperti) del codice civile, mentre troverà applicazione l'art. 2501-*septies* del codice civile - limitatamente alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato - giacché l'operazione di Fusione di cui al presente Progetto sarà deliberata, quanto alla Società Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, come consentito dall'art. 2505-*bis*, comma 2, del codice civile, ferma restando la facoltà dei soci della Società Incorporante - ai sensi degli artt. 2505-*bis*, comma 3, e 2505, comma 3, del codice civile - di richiedere che la Fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. Si precisa tuttavia che, pur non essendo richieste dalla norma, saranno comunque messe a disposizione dei soci le relazioni degli

amministratori illustrative del presente Progetto di Fusione.

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A.

- Sede legale in Bolzano, via del Macello 55
- Capitale sociale variabile, suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro 4,00 ciascuna
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00129730214
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Società Incorporanda

Banca di Treviso S.p.A.

- Sede legale in Treviso, Piazza Indipendenza 11
- Capitale sociale alla data di approvazione del Progetto pari a Euro 50.901.147,00, suddiviso in n. 50.901.147 azioni ordinarie senza valore nominale
- Società iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03402050268
- Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 03141.9
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

2. STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Il testo dello Statuto sociale della Società Incorporante che è riportato nell'Allegato A non subirà alcuna modifica conseguente all'operazione di Fusione.

In dipendenza della Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale:

- per massimi nominali Euro 920.224,00 (novecentoventimila- duecentoventiquattro virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 230.056 (duecentotrentamila e cinquantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 ciascuna,

il tutto in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di

assegnazione delle azioni di cui ai successivi punti 3 e 4.

BPAA è una società cooperativa a capitale variabile: l'aumento di capitale di BPAA a servizio del concambio di fusione non determinerà alcuna modifica statutaria.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, gli azionisti della Società Incorporanda diverranno azionisti della Società Incorporante, che manterrà la propria forma giuridica di banca popolare cooperativa.

Gli azionisti di BT diversi da BPAA, ove non già azionisti della Società Incorporante, diverranno azionisti di BPAA e pertanto soggetti alle previsioni del suo Statuto sociale e della normativa sulle società cooperative bancarie di cui al D.Lgs. 385/1993 (TUB).

Si fa presente che, trattandosi di banca popolare, ciascun socio con diritto di voto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, può esercitare un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute. Diversamente, la partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.

L'art. 16 dello Statuto sociale di BPAA prevede che chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che decide in ordine all'ammissione/diniego a socio con delibera motivata avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 TUB, in assenza di delibera di ammissione a socio, non potranno essere esercitati, per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

L'art. 9 dello Statuto di BPAA prevede inoltre che nessuno può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni della Società per una quota di capitale sociale superiore a quanto previsto dalla legge. La Società, non appena rileva il superamento di tale limite, contesta la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società ed imputati a riserva.

Resta fermo quanto previsto dal Regolamento per l'ammissione a socio pubblicato sul sito Internet della Società Incorporante www.bancapopolare.it.

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Il rapporto di cambio, determinato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione, avvalendosi di *advisor* finanziari indipendenti e nel rispetto delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, è il seguente:

- n. 0,052 (zero virgola zero cinquantadue) azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) cadauna per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BT (di seguito "il Rapporto di Cambio").

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del Rapporto di Cambio e non già ai sensi dell'art. 2501-*quater* del codice civile, in quanto non richiesto dall'art. 2505-*bis*, comma 1, del codice civile, sono state assunte le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla Fusione rappresentate dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014 di BPAA e di BT, sottoposti a revisione contabile.

Per mera completezza informativa, si dà atto che in data 1° aprile 2015, e dunque successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio di BPAA, è divenuta efficace la fusione di Banca Popolare di Marostica nella medesima BPAA.

Pertanto, al fine di fornire una adeguata informativa degli effetti della predetta fusione, la Società Incorporante ha predisposto i dati consolidati pro-forma al 31 dicembre 2014 idonei a rappresentare gli effetti significativi della fusione di Banca Popolare di Marostica in BPAA.

I dati consolidati pro-forma sono stati esaminati dalla società di revisione BDO S.p.A., che ha rilasciato in data 27 aprile 2015 la propria relazione attestante la correttezza dei criteri di valutazione e dei principi di riferimento, la ragionevolezza delle ipotesi di base e la correttezza della metodologia utilizzati per la loro redazione.

I dati consolidati pro-forma, comprensivi della relazione della società di revisione, saranno allegati alla relazione degli amministratori illustrativa del progetto di Fusione, cui si rinvia.

Nella valutazione dell'operazione di Fusione e nella determinazione del Rapporto di Cambio, gli amministratori hanno tenuto conto degli effetti della Fusione di Banca Popolare di Marostica in BPAA.

Non sono previsti conguagli in denaro.



4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ATTRIBUITE IN CONCAMBIO AGLI AZIONISTI DI BT

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, la Società Incorporante procederà:

- all'emissione di massime n. 230.056 (duecentotrentamila e cinquantasei) azioni ordinarie da nominali Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) da attribuire agli azionisti della Società Incorporanda nel Rapporto di Cambio sopra indicato;
- all'annullamento senza concambio delle azioni ordinarie BT detenute dalla Società Incorporante.

Qualora, in applicazione del Rapporto di Cambio, spettasse agli azionisti della Società Incorporanda di ricevere un numero non intero di azioni BPAA, la Società Incorporante procederà alla consegna di azioni BPAA fino a concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, anche per il tramite degli intermediari depositari, il controvalore dei diritti frazionari al prezzo delle azioni BPAA stabilito dall'Assemblea per l'anno in corso, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Le azioni della Società Incorporante sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione; pertanto, le azioni di nuova emissione a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrate nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.

Le operazioni di concambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno di efficacia della Fusione, presso gli sportelli di BPAA, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

5. DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO

Le azioni ordinarie BPAA che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti BT alla data di efficacia della Fusione attribuiranno ai loro titolari diritti identici a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della BPAA in circolazione al momento dell'assegnazione.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE



Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione nei competenti Registri delle Imprese, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, numero 6), e 2504-*bis*, comma 3, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal 1° aprile 2015. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione.

7. DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista di BT che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della Fusione - ossia agli azionisti assenti, astenuti e dissenzienti - spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del codice civile, in quanto la Fusione per incorporazione in BPAA, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea di BT, costituita in forma di "società per azioni", e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

Gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata A/R, che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della Società Incorporanda medesima di approvazione della Fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di BT aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia della Fusione e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della medesima Fusione, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-*quater* del codice civile.

A tal fine, si segnala che il valore di liquidazione delle azioni BT è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di BT, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, "Reconta Ernst & Young S.p.A.", con sede in Roma, Via Po 32, in Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per ciascuna azione BT.

Nel caso in cui uno o più azionisti aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, con il deposito presso i competenti Registri delle



Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti.

Le azioni di BT per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari di BT presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile e della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile.

Fermo restando quanto sopra, BPAA ha dichiarato sin d'ora la propria volontà di esercitare il diritto di opzione nonché di prelazione sull'intera quota che restasse eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Né la Società Incorporante né la Società Incorporanda hanno emesso titoli, diversi da azioni, cui possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare.

Di conseguenza, non è previsto un trattamento particolare per alcuna categoria di soci.

9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessun particolare vantaggio è proposto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

10. CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

Il perfezionamento della Fusione è subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, nonché all'approvazione del Progetto da parte delle assemblee straordinarie di BPAA e BT.

11. DIRITTO DI VENDITA



Agli azionisti della Società Incorporanda diversi da BPAA viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505-*bis*, comma 1, del codice civile, il diritto di far acquistare alla Società Incorporante, in tutto o in parte, le azioni da loro detenute nella predetta società per un corrispettivo di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) per azione.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla Società Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della Fusione.

Si specifica che l'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia della Fusione; tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e comunque, entro la data di efficacia civilistica della Fusione.

Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di BT presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia agli azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-*bis* del codice civile.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti della Società Incorporanda per le operazioni di vendita effettuate dai soci di minoranza.

ooo


Il presente Progetto sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla Fusione, ad intervenuta autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente Progetto, così come dello Statuto sociale della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dall'Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Allegato A: Statuto sociale della Società Incorporante.

Treviso, 20 maggio 2015.

Banca di Treviso S.p.A.
Il Presidente, Ing. Fabrizio Morona





Banca Popolare dell'Alto Adige

società cooperativa per azioni

sede legale e direzione generale in Bolzano
codice fiscale, partita IVA e Registro imprese di Bolzano n. 00129730214
CCIAA/REA n. BZ/9018
Albo delle banche n. 3830.1.0 – ABI 5856.0

www.bancapopolare.it

statuto sociale

approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 23 febbraio 2015

Il testo originario dello statuto è stato approvato dalle Assemblee straordinarie di Banca Popolare di Bolzano e di Banca Popolare di Bressanone, chiamate a deliberare il progetto di fusione tra le due banche, in data 15.05.1992 ed è stato successivamente novellato in sede di fusione con Banca Popolare di Merano dalle Assemblee straordinarie 29.05.1995 per Banca Popolare di Merano e 07.06.1995 per Banca Popolare dell'Alto Adige.

Le modificazioni dello statuto che precedono questa edizione 2015 sono state deliberate, per ultimo, dall'Assemblea straordinaria dei soci del 19.04.2013 e sono tutte regolarmente iscritte ai sensi di legge.

La prima cooperativa di credito dell'Alto Adige viene costituita a Merano il 10 gennaio 1886 con denominazione: "Gewerbliche Spar- und Vorschuss-Casse Meran reg.Gen.mBH" (Istituto di risparmio e prestito per l'industria e il commercio Cons.reg. a gar.lim.).

L'ultima denominazione *Banca Popolare di Merano Soc.coop.arl* è stata assunta nel 1972.

Nel 1889 viene costituito a Bressanone il "Spar-&Darlehenskassenverein für die Pfarrgemeinde Brixen" (Cassa rurale di risparmio e prestiti per la parrocchia di Bressanone).

L'ultima denominazione *Banca Popolare di Bressanone Soc.coop.arl* è stata adottata nel 1969.

La "Spar- und Vorschusskasse für Handel und Gewerbe" (Consorzio Risparmio e Prestiti per il Commercio e l'Industria) nasce a Bolzano nel 1902.

L'ultima denominazione *Banca Popolare di Bolzano Soc.coop.arl* è stata adottata nel 1969.

Banca Popolare dell'Alto Adige (in lingua tedesca: Südtiroler Volksbank) nasce nel 1992 per atto di fusione tra Banca Popolare di Bolzano e Banca Popolare di Bressanone; nel 1995 segue la fusione con Banca Popolare di Merano.

La Banca incorpora nel 2015 il Gruppo bancario Banca Popolare di Marostica.



- Titolo I Costituzione della Società**
 Art. 1 Denominazione
 Art. 2 Oggetto sociale
 Art. 3 Sede legale e dipendenze
 Art. 4 Durata
- Titolo II Patrimonio della Società e diritti patrimoniali**
 Art. 5 Patrimonio sociale
 Art. 6 Capitale sociale
 Art. 7 Azioni della Società, caratteristiche
 Art. 8 Azioni della Società, emissione
 Art. 9 Azioni della Società, soglie di possesso
 Art. 10 Azioni della Società, prezzo
 Art. 11 Azioni della Società, vincoli
 Art. 12 Azioni della Società, trasferimento
 Art. 13 Azioni della Società, acquisto di azioni proprie
 Art. 14 Azioni della Società, dividendo
- Titolo III Soci e diritti sociali**
 Art. 15 La Persona del socio, requisiti
 Art. 16 La Persona del socio, gradimento all'ammissione a socio
 Art. 17 La Persona del socio, acquisto della qualità di socio
 Art. 18 La Persona del socio, diritti sociali
 Art. 19 La Persona del socio, scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un singolo socio
 Art. 20 La Persona del socio, ricorso al Collegio dei probiviri
 Art. 21 Domicilio e foro
- Titolo IV Funzioni sociali**
 Art. 22 Organi sociali, tipologia
 Art. 23 L'Assemblea dei soci, classificazione
 Art. 24 L'Assemblea dei soci, convocazione
 Art. 25 L'Assemblea dei soci, intervento del socio
 Art. 26 L'Assemblea dei soci, costituzione
 Art. 27 L'Assemblea dei soci, presidenza
 Art. 28 L'Assemblea dei soci, validità delle deliberazioni
 Art. 29 Il Consiglio di amministrazione, composizione
 Art. 30 Il Consiglio di amministrazione, nomina degli amministratori
 Art. 31 Il Consiglio di amministrazione, sostituzione degli amministratori
 Art. 32 Il Consiglio di amministrazione, cariche
 Art. 33 Il Consiglio di amministrazione, presidente
 Art. 34 Il Consiglio di amministrazione, adunanze
 Art. 35 Il Consiglio di amministrazione, deliberazioni
 Art. 36 Il Consiglio di amministrazione, verbali
 Art. 37 Il Consiglio di amministrazione, attribuzioni
 Art. 38 Il Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo
 Art. 39 Il Consiglio di amministrazione, deleghe
 Art. 40 Il Consiglio di amministrazione, compensi
 Art. 41 Il Collegio sindacale, composizione
 Art. 42 Il Collegio sindacale, nomina
 Art. 43 Il Collegio sindacale, sostituzione dei sindaci
 Art. 44 Il Collegio sindacale, attribuzioni
 Art. 45 Il Collegio sindacale, funzionamento
 Art. 46 Il Collegio sindacale, compensi
 Art. 47 Controllo contabile
 Art. 48 Il Collegio dei probiviri
 Art. 49 La Direzione generale, composizione
 Art. 50 La Direzione generale, funzioni del direttore generale
- Titolo V Rappresentanza della Società e firma sociale**
 Art. 51 Poteri di firma
- Titolo VI Bilancio della Società**
 Art. 52 Bilancio
 Art. 53 Ripartizione degli utili
- Titolo VII Scioglimento della Società**
 Art. 54 Scioglimento e norme di liquidazione
- Titolo VIII Norme transitorie**
 Art. 55 (ad artt. 9, 16, 17, 18 e 19) Acquisto e perdita della qualità di socio; diritti sociali
 Art. 56 (ad artt. 29, 30 e 31) Composizione del Consiglio, elezione degli amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare in corso d'esercizio
 Art. 57 (ad art. 32) Cariche consiliari



Titolo I

Costituzione della Società

Art. 1

Denominazione

- 1) E' costituita la Banca Popolare dell'Alto Adige Società cooperativa per azioni (in lingua tedesca: Südtiroler Volksbank Genossenschaft auf Aktien).
- 2) La Società è retta dal presente statuto e dalle disposizioni di legge.
- 3) La Società può operare utilizzando, anche da soli e/o in forma abbreviata, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, altresì "Banca Popolare di Marostica" in aggiunta a quelli storicamente utilizzati.

Art. 2

Oggetto sociale

- 1) La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità e a quelli del credito popolare.
- 2) A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società può accordare ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.
- 3) La Società può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4) Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire a associazioni e a consorzi e stipulare accordi in Italia e all'estero.

Art. 3

Sede legale e dipendenze

- 1) La Società ha sede legale e direzione generale nel comune di Bolzano.
Essa può, con le autorizzazioni prescritte, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4

Durata

- 1) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.



Titolo II

Patrimonio della Società e diritti patrimoniali

Art. 5 Patrimonio sociale

- 1) Il patrimonio sociale è costituito
 - a) dal capitale sociale;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
 - d) dalla riserva acquisto azioni proprie;
 - e) da ogni altra riserva costituita con utili netti dell'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali.

Art. 6 Capitale sociale

- 1) Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni, del valore nominale unitario di quattro euro, che possono essere emesse illimitatamente.
- 2) L'Assemblea straordinaria dei soci 23 febbraio 2015, in conformità agli artt. 2443 e 2420-ter cod.civ., ha attribuito al Consiglio di amministrazione la facoltà:
 - i) di deliberare ed emettere, a pagamento, in una o più volte, entro e non oltre il 23.02.2020, un aumento scindibile del capitale sociale sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 20.000.000 (venti milioni), mediante emissione sino a un numero complessivo massimo di 5.000.000 (cinque milioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 4 (quattro) ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili Banca Popolare dell'Alto Adige;
 - ii) di deliberare ed emettere, fissandone le condizioni, in una o più volte, entro e non oltre il 23.02.2020, un prestito obbligazionario sino a un importo complessivo massimo di nominali euro 100.000.000 (cento milioni) in obbligazioni e/o obbligazioni cum warrant, convertibili in azioni ordinarie della Società, da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obbligazioni convertibili della Società, con conseguente aumento scindibile del capitale sociale al servizio della conversione.

Al Consiglio di amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di stabilire i termini e le modalità per attuare le deleghe indicate ai precedenti punti (i) e (ii) di questo comma 2 e, in generale, di deliberare e provvedere ogni altro adempimento necessario o ritenuto utile ai fini di questa delibera dell'Assemblea.

- 3) In data 23 febbraio 2015 l'Assemblea straordinaria ha deliberato il progetto di fusione di Banca Popolare di Marostica S.c.p.A. nella Società; nell'ambito della fusione l'Assemblea straordinaria ha altresì deliberato un aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 3.188.316 (tre milioni centottantotto trecentosedici) da attuarsi in via scindibile entro il 31.12.2018, mediante emissione di massime n. 797.079 (settecentonovasettemila settantanove) azioni ordinarie da nominali euro 4,00 (quattro) ciascuna, da assegnare gratuitamente, quale "premio di fedeltà" (il "**Premio Fedeltà**"), (i) a quegli azionisti della Banca Popolare di Marostica che diventeranno azionisti della Società per effetto del concambio (ii) per ogni azione concambiata non ceduta a titolo oneroso per il periodo di 36 mesi dall'efficacia della fusione, fermo restando che nessun diritto all'assegnazione gratuita di azioni spetterà a coloro che cederanno a titolo oneroso in tutto o in parte le azioni della Società ricevute in concambio entro il periodo di 12 mesi dall'efficacia della fusione (le "**Condizioni di Assegnazione**"). Contestualmente l'Assemblea ha deliberato la costituzione di una riserva indisponibile e non distribuibile per ammontare corrispondente al valore nominale del numero massimo delle azioni da emettersi a servizio del Premio Fedeltà al fine di coprire la liberazione del numero definitivo delle azioni a servizio del Premio Fedeltà che dovranno emettersi al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione, riserva che resterà vincolata per il tempo necessario. Al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione, agli aventi diritto saranno assegnate 0,117 azioni ordinarie, a godimento dal primo giorno dell'esercizio di assegnazione, per ogni azione assegnata in sede di concambio alla data di efficacia della predetta fusione.



Nessun onere per interessi di conguaglio, spese o commissioni sarà posto a carico dei soci beneficiari dell'assegnazione gratuita.

Al Consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà di conguagliare in denaro, al prezzo di emissione delle azioni ai sensi degli art. 6, comma 1 e art. 10, comma 1 dello statuto, il controvalore dei diritti frazionari rivenienti dal rapporto di assegnazione gratuita, nonché, in via generale, di deliberare e provvedere ogni altro adempimento necessario o ritenuto utile per il buon fine delle operazioni indicate in questo comma 3.

Art. 7

Azioni della Società, caratteristiche

- 1) Le azioni sono nominative e indivisibili e non sono consentite co-intestazioni. Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni da essa fatte a uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 2) Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 8

Azioni della Società, emissione

- 1) L'emissione di azioni per l'ingresso di nuovi soci, ai quali si applica l'art. 16 dello statuto, non comporta modificazione dello statuto. Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni attribuite a chi venga ammesso a socio.
- 2) L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo, nelle forme previste dalla normativa vigente e può deliberare, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Art. 9

Azioni della Società, soglie di possesso

- 1) Nessuno può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni della Società per una quota di capitale sociale superiore a quanto previsto dalla legge. La Società, non appena rileva il superamento di tale limite, contesta la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società ed imputati a riserva.
- 2) Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 100 azioni della Società.
- 3) La titolarità del numero di azioni indicato al precedente comma 2 dev'essere mantenuta in via continuativa, pena la perdita della qualità di socio.

Art. 10

Azioni della Società, prezzo

- 1) La sottoscrizione di azioni di nuova emissione comporta, ai sensi dell'art. 2528 cod.civ., l'obbligo per il nuovo socio di corrispondere, al momento dell'ammissione, in aggiunta al valore nominale il sovrapprezzo determinato annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione e sentito il Collegio sindacale, dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.



- 2) Per le azioni di nuova emissione sottoscritte in corso d'anno devono essere corrisposti, inoltre, gli interessi di conguaglio stabiliti annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione e sentito il Collegio sindacale, dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
- 3) Per i casi indicati dall'art. 19, comma 2 dello statuto, spetta il rimborso delle azioni sulla base del bilancio relativo all'esercizio in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, in misura pari al valore nominale, come stabilito all'art. 6 dello statuto, maggiorato del relativo sovrapprezzo.

Art. 11

Azioni della Società, vincoli

- 1) Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci, fatte salve le ipotesi di esclusione previste dalla legge.
- 2) Le azioni ancorché non depositate sono vincolate per patto sociale, fin dalla loro emissione, a favore della Società in garanzia privilegiata di ogni credito, individuato a proprio insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, diretto o indiretto, anche se illiquido, che essa abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del socio. Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e previa intimazione al socio inadempiente, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod.civ., e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 cod.civ. – ai sensi del precedente art. 10, previo annullamento delle azioni il cui valore è oggetto della compensazione o mediante acquisto delle stesse con relativo utilizzo del fondo costituito a norma dell'art. 53 dello statuto.

Art. 12

Azioni della Società, trasferimento

- 1) Nel caso di trasferimento a un socio, il cessionario, fermo il disposto di cui all'art. 9 dello statuto, acquista la qualità di socio subordinatamente all'accoglimento della domanda di ammissione a socio a norma degli artt. 15 e seguenti dello statuto. In difetto, il cessionario delle azioni non può esercitare diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Art. 13

Azioni della Società, acquisto di azioni proprie

- 1) Con delibera del Consiglio di amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni nei limiti della riserva disponibile di cui all'art. 53 dello statuto nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La delibera consiliare prevede il ricollocamento o l'annullamento delle azioni acquisite o rimborsate.

Art. 14

Azioni della Società, dividendo

- 1) Il pagamento del dividendo deliberato dall'Assemblea dei soci è effettuato, per intero, all'intestatario delle azioni o al diverso avente diritto per vincolo iscritto a termini di legge e di statuto.
- 2) La sottoscrizione, in corso d'anno, di azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 8 dello statuto, dà diritto per intero al dividendo di tale anno; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio stabiliti ai sensi dell'art. 10.
- 3) Il Consiglio di amministrazione può sospendere il pagamento del dividendo sulle azioni la cui intestazione è in attesa di definizione.
- 4) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società e sono imputati a riserva.



Titolo III

Soci e diritti sociali

Art. 15

La persona del socio, requisiti

- 1) Possono essere ammesse a socio
 - a) le persone fisiche nonché
 - b) le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni e gli altri enti. Qualora i soci di cui alla lettera (a) siano minorenni, i diritti loro spettanti sono esercitati dal legale rappresentante, previa autorizzazione del giudice tutelare ove prevista ai sensi della normativa vigente. I soci di cui alla lettera (b) devono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessuna modifica a tale designazione è opponibile alla Società finché non le sia stata notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2) I rappresentanti legali dei soci, nonché le persone designate ai sensi del precedente comma 1, lettera (b), esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
- 3) La sussistenza in capo al richiedente di alcuna delle seguenti condizioni costituisce causa di inammissibilità a socio della Società:
 - a) interdizione, inabilitazione o condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;
 - c) significativa inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società;
 - d) accertata responsabilità di atti contrari all'interesse e al prestigio della Società.

Art. 16

La persona del socio, gradimento all'ammissione a socio

- 1) L'ammissione a socio, sia a seguito della sottoscrizione di azioni di nuova emissione, sia a seguito dell'acquisto di azioni in circolazione, deve essere richiesta con domanda scritta al Consiglio di amministrazione, contenente le generalità, il domicilio, ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dal Consiglio di amministrazione in via generale.
- 2) Ai fini dell'ammissione a socio è inoltre necessario che il richiedente abbia un rapporto continuativo di clientela con la Società, adempiuto dall'aspirante socio in conformità alle norme che lo disciplinano, e che si sia realizzata la condizione di cui all'art. 9, comma 2, dello statuto.
- 3) Il Consiglio di amministrazione delibera sull'accoglimento oppure, con decisione motivata, sul rigetto della domanda di ammissione a socio, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle prescrizioni statutarie.
- 4) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'aspirante socio e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
- 5) La deliberazione di rigetto della domanda deve essere comunicata al domicilio del richiedente entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta al Consiglio di amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6) Contro il rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può presentare richiesta di riesame al Collegio dei probiviri, nel qual caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 20 dello statuto.

Art. 17

La persona del socio, acquisto della qualità di socio

- 1) La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro dei soci, previo versamento delle spese connesse con l'ammissione a socio, determinate annualmente in misura forfettaria dal Consiglio di amministrazione con deliberazione successiva all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea

dei soci, e, qualora ciò consegua alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, del valore nominale delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio.

- 2) Il mancato pagamento da parte dell'aspirante socio, in tutto o in parte, dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dal relativo avviso di pagamento costituisce, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, fondato motivo di diniego della sua ammissione.
- 3) La qualità di socio comporta l'adesione allo statuto della Società.

Art. 18

La persona del socio, diritti sociali

- 1) Hanno diritto di voto in Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione.
- 2) Ogni socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. In caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta soltanto al socio. In caso di sequestro delle azioni, tale diritto spetta al custode.

Art. 19

La persona del socio, scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un singolo socio

- 1) Il rapporto sociale si estingue per
 - a) recesso del socio:
Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. Il recesso non può essere parziale.
È in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
 - b) esclusione del socio:
Il Consiglio di amministrazione può escludere dalla Società il socio per il quale sia stata rilevata la sussistenza di una delle condizioni di inammissibilità previste dall'art.15, comma 3 dello statuto. L'esclusione del socio è comunicata all'interessato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 - c) morte del socio:
In caso di morte del socio il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società, purché questi procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione e facciano domanda per l'ammissione ottenendone l'accoglimento. Il caso di comproprietà è regolato dall'art. 7 dello statuto.
 - d) riduzione del possesso azionario al di sotto della soglia richiesta per l'ammissione a socio:
La riduzione del possesso azionario al di sotto della soglia richiesta per l'ammissione a socio ai sensi dell'art. 9, comma 2 dello statuto, estingue il rapporto sociale.
- 2) Agli eredi che richiedano il rimborso delle azioni cadute in successione e per i casi di recesso e esclusione dalla Società, compete la liquidazione del prezzo di rimborso delle azioni. Si applica l'art.10 dello statuto fatta salva la facoltà di compensazione prevista all'art.11.
L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Art. 20

La persona del socio, ricorso al Collegio dei probiviri

- 1) Contro il rigetto della domanda di ammissione a socio l'aspirante socio può presentare richiesta di revisione al Collegio dei probiviri a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, a pena di decadenza. Il Collegio dei probiviri costituito ai sensi di statuto, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, comunicando le proprie deliberazioni al Consiglio di amministrazione. In base a motivata decisione del Collegio dei probiviri, il Consiglio di amministrazione



è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione a socio entro sessanta giorni dalla notifica. La decisione del Consiglio di amministrazione non è appellabile.

- 2) Contro la delibera di esclusione il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della stessa, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri decide in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.

Il ricorso proposto al Collegio dei probiviri non preclude al socio la possibilità di proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione.

Art. 21

Domicilio e foro

- 1) I soci e gli azionisti notificano alla Società il loro domicilio per quanto concerne i rapporti con essa intrattenuti.
- 2) Per tutte le controversie tra soci o azionisti e la Società, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 dello statuto, sarà competente a decidere, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria di Bolzano.



Titolo IV

Funzioni sociali

Art. 22

Organi sociali, tipologia

- 1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'Assemblea dei soci;
 - b) al Consiglio di amministrazione;
 - c) al presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) al Comitato esecutivo, se nominato;
 - e) al Collegio sindacale;
 - f) al Collegio dei probiviri;
 - g) alla Direzione generale.

Art. 23

L'Assemblea dei soci, classificazione

- 1) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dell'Assemblea.
- 2) L'Assemblea ordinaria:
 - a) discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di amministrazione e il rapporto del Collegio sindacale, e destina gli utili;
 - b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale. Essa conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
 - c) nomina i probiviri;
 - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - e) determina la misura dei compensi degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione incaricata del controllo contabile nonché le indennità di presenza degli amministratori e dei sindaci;
 - f) approva il regolamento che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori;
 - g) approva le politiche di remunerazione nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinati;
 - h) approva il regolamento dell'Assemblea;
 - i) delibera sugli altri oggetti di sua competenza per legge o disposizione statutaria.
- 3) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, salvo quanto disposto al successivo art. 37, comma 2, lettere (t), (v) e (w) e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza per legge o previsione statutaria.

Art. 24

L'Assemblea dei soci, convocazione

- 1) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale – presso la sede della Società oppure in altro luogo nella provincia di Bolzano indicato dall'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione e, per l'ipotesi che in prima convocazione l'Assemblea non sia regolarmente costituita, gli estremi della seconda convocazione;
- b) gli oggetti da trattare, ivi comprese le proposte dei soci di cui al seguente comma 3.

L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.



- 2) L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali contigui o distanti, ubicati anche al di fuori della provincia di Bolzano, audio/video collegati con il luogo dove si tiene l'Assemblea e sono presenti il Presidente e il Segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione ed esprimere il proprio voto.
In tal caso nell'avviso di convocazione sono indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
- 3) Il Consiglio di amministrazione convoca inoltre l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda scritta, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, da tanti soci con diritto di voto che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto di votare all'Assemblea a quella data. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

Art. 25

L'Assemblea dei soci, intervento del socio

- 1) Per l'intervento all'Assemblea è richiesta l'attestazione dell'intermediario depositario come previsto dalla normativa vigente.
- 2) E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società o di società controllate. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e del regolamento dell'Assemblea, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
- 3) Ciascun socio non può rappresentare in Assemblea più di cinque soci tramite delega di cui al precedente comma 2. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Art. 26

L'Assemblea dei soci, costituzione

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega di un trentesimo dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
- 2) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega, con l'intervento di un ventesimo dei soci e in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un quarantesimo dei soci. Per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma 5, cod. civ. è necessaria la presenza in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un trentesimo dei soci. Per la deliberazione del trasferimento della sede legale e della direzione generale è necessaria la presenza in proprio o per rappresentanza legale o per delega, in prima convocazione di almeno un quinto dei soci e in seconda convocazione, di almeno un decimo dei soci.
- 3) Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata da chi la presiede non oltre l'ottavo giorno successivo, dandone comunicazione nella adunanza senza bisogno di ulteriore avviso. Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.
- 4) Una volta che la regolare costituzione dell'Assemblea straordinaria sia stata constatata, la stessa si riterrà validamente costituita anche in caso di successivo allontanamento per qualsiasi motivo di persone intervenute, purché sia comunque presente almeno un quarantesimo dei soci.
- 5) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge, al presente statuto e al regolamento dell'Assemblea, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.



Art. 27

L'Assemblea dei soci, presidenza

- 1) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 32 dello statuto, oppure, in mancanza, da persona designata con il voto della maggioranza relativa degli intervenuti.
- 2) I poteri di direzione dell'Assemblea sono disciplinati dalle disposizioni di legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea.

Art. 28

L'Assemblea dei soci, validità delle deliberazioni

- 1) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti. La nomina alle cariche sociali avviene per gli amministratori e per i sindaci con voto di lista secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 e dagli artt. 42 e 43 dello statuto; i probiviri sono eletti a maggioranza relativa. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza di due terzi dei votanti salvo per il trasferimento della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti dei votanti.
- 2) Le votazioni dell'Assemblea sono tenute di norma in modo palese. Per le votazioni alla nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedono hanno diritto di far risultare dal verbale l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare dal libro verbali delle Assemblee a firma di chi la presiede, del segretario o del notaio e degli scrutatori. Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente l'Assemblea e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 29

Il Consiglio di amministrazione, composizione

- 1) La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da nove a dodici amministratori, eletti – previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea di approvazione del bilancio nell'anno che precede la nomina – dall'Assemblea, tra i soci iscritti a libro soci da almeno novanta giorni e scelti come segue:
 - a) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da nove amministratori
 - almeno sei, tra i soci residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i soci residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, tra i soci senza alcun vincolo di residenza;
 - b) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dieci amministratori
 - almeno sette, tra i soci residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i soci residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, tra i soci senza alcun vincolo di residenza;
 - c) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da undici amministratori
 - almeno otto, tra i soci residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i soci residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - il restante amministratore, tra i soci senza alcun vincolo di residenza;
 - d) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto da dodici amministratori
 - almeno otto, tra i soci residenti da almeno tre anni in Provincia di Bolzano;
 - almeno due, tra i soci residenti da almeno tre anni nella Regione Veneto;
 - i restanti amministratori, tra i soci senza alcun vincolo di residenza.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria.



Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; gli ex dipendenti della Società sono eleggibili, trascorsi dieci anni dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori, sindaci o dipendenti di imprese che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società o comunque di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità ad amministratore della Società e, per l'amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.

- 2) Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
- 3) Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire. In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di amministratore, esclusivamente per gli amministratori della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli amministratori autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.
- 4) Almeno tre amministratori devono essere non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi non possono far parte di comitati con funzioni esecutive, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.
- 5) Almeno tre amministratori, che possono coincidere con quelli non esecutivi, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di indipendenza:
 - a) non devono aver avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
 - b) non possono rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
 - c) non possono essere soci o amministratori o avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
 - d) non devono essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c).Il venir meno dei requisiti di indipendenza qui definiti in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se gli stessi permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono avere tali requisiti.
- 6) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato di amministratore coincide con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 30

Il Consiglio di amministrazione, nomina degli amministratori

- 1) All'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede sulla base di liste. Possono presentare una lista di candidati:
 - a) tanti soci aventi diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio di amministrazione, da costituire almeno l' 1% dei soci rilevati al precedente 31.12 con arrotondamento alle cinquanta unità superiori, ovvero
 - b) uno o più soci che abbiano diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio di amministrazione e che posseggano, insieme, almeno lo 0,50% del capitale sociale esistente al precedente 31.12.L'avviso di convocazione dell'Assemblea indica il numero soci e la quota di capitale necessari e sufficienti.



- 2) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dev'essere debitamente autenticata da notaio oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente delegato dal Consiglio di amministrazione.
Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.
- 3) Le liste devono contenere, in ordine progressivo, tanti candidati quanti sono gli amministratori da eleggere ai sensi dell'art. 29, comma 1 dello statuto e devono osservare i requisiti di residenza ivi indicati.
Almeno tre candidati, entro i primi sette iscritti in lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 29, comma 5 dello statuto.
Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.
- 5) Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, compresi quelli di indipendenza, e l'accettazione della candidatura.
- 6) Quando vengano a mancare, per qualsiasi motivo, singoli candidati dalle liste regolarmente depositate, la valida presentazione delle liste di appartenenza non è inficiata. Le posizioni vacanti sono coperte per avanzamento dei candidati che seguono in ordine di iscrizione in lista.
- 7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
- 8) All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:
 - a) Qualora siano presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, tutti gli amministratori da eleggere, ad esclusione di quelli spettanti alle liste di minoranza.
Dalla seconda e terza lista per numero di voti, presentata o votata da soci non collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che abbiano conseguito, ognuna, un numero di voti rappresentativo di almeno l'1% dei soci al precedente 31.12 e con arrotondamento alle cinquanta unità superiori (le "liste di minoranza"), è tratto, in ordine progressivo di iscrizione, il primo nominativo in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 29, comma 1 dello statuto.
Qualora vi sia una sola lista di minoranza per effetto della soglia di voti di cui sopra, da questa lista sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, i primi due nominativi in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 29, comma 1 dello statuto.
 - b) Ove sia stata validamente presentata una sola lista, ovvero nessuna lista di minoranza ottenga il limite minimo di voti indicato alla precedente lettera (a), dall'unica lista sono tratti tutti gli amministratori.
 - c) Ove, nel caso previsto al precedente comma 6, non sia possibile trarre dalle liste tutti gli amministratori da eleggere secondo il meccanismo indicato alle precedenti lettere (a) e (b) ovvero, qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, i componenti mancanti per la formazione del Consiglio di amministrazione sono tratti tra i candidati, in possesso, tra gli altri, dei requisiti previsti dall'art. 29, comma 1 e comma 5 dello statuto, proposti direttamente dal Consiglio uscente, con delibera assunta a maggioranza degli amministratori in carica, e/o dai soci in Assemblea: risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
 - d) In caso di parità di voti fra liste o fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.



Art. 31

Il Consiglio di amministrazione, sostituzione degli amministratori

- 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, subentrano, in ordine di iscrizione nelle liste di provenienza degli amministratori da sostituire, i candidati non eletti che rinnovino la loro disponibilità e siano in possesso dei requisiti per la carica, compresi quelli di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 29, comma 5 dello statuto, del necessario profilo di indipendenza. Non possono subentrare i candidati non eletti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.
- 2) Qualora, con le previsioni di cui al precedente comma 1 il Consiglio di amministrazione non possa essere completato, il Consiglio può provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La cooptazione tiene conto dei requisiti per la carica e di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 29, comma 5 dello statuto, del necessario profilo di indipendenza.
La cooptazione avviene con votazione assunta a maggioranza dei due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, degli amministratori in carica e con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.
- 3) Gli amministratori subentrati per ripescaggio secondo le previsioni del precedente comma 1, assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.
- 4) Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci: questa provvede alla sostituzione, votando senza vincolo di lista a maggioranza relativa tra singoli aspiranti che abbiano depositato la loro candidatura e documentato i requisiti di cui all'art. 29 dello statuto, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede della Società.
Gli amministratori chiamati a sostituire quelli venuti a mancare, assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.

Art. 32

Il Consiglio di amministrazione, cariche

- 1) Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti in carica, con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi, con arrotondamento all'unità superiore, il presidente e uno o due vicepresidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.
- 2) I vicepresidenti sostituiscono il presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento; qualora il Consiglio abbia nominato due vicepresidenti, la sostituzione avviene in ordine di maggiore anzianità di carica e, a parità di questa, in ordine di maggiore età anagrafica. In caso di assenza o impedimento del presidente e dei vicepresidenti, le relative funzioni sono assunte dall'amministratore con più anzianità di carica e, a parità, dall'amministratore più anziano per età, salvo attribuzione diversa da parte del Consiglio di amministrazione.
- 3) Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il presidente o un vicepresidente, il Consiglio, completato secondo le previsioni dell'art. 31 dello statuto, provvede alla sua nomina.
- 4) Il Consiglio di amministrazione può eleggere tra i suoi componenti un segretario o chiamare a tale ufficio il direttore generale o, su proposta di questo, un dipendente della Società.

Art. 33

Il Consiglio di amministrazione, presidente

- 1) Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.
- 2) Il presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori. Egli coordina inoltre i lavori del Consiglio e del Comitato esecutivo, se nominato, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.



- 3) Nei casi di urgenza il presidente, o in sua assenza o impedimento un vicepresidente, possono, su proposta del direttore generale o di chi lo sostituisce, adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'Organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva

Art. 34

Il Consiglio di amministrazione, adunanze

- 1) Il Consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori della Società.
- 2) La convocazione è effettuata dal presidente mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun amministratore almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche tramite telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico, fatta eccezione per i casi d'urgenza, per i quali la convocazione è effettuata almeno ventiquattro ore prima della riunione. Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi con le stesse modalità.
- 3) Qualora il presidente lo reputi opportuno, le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo, indicato nella convocazione, in cui si trovano il presidente, o chi lo sostituisce, e il segretario della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori.
- 4) Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta degli amministratori.

Art. 35

Il Consiglio di amministrazione, deliberazioni

- 1) Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, qualora non diversamente indicato dallo statuto, sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di parità dei voti la deliberazione si ha per non approvata.
- 2) Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso, la deliberazione del Consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

Art. 36

Il Consiglio di amministrazione, verbali

- 1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione deve essere redatto processo verbale da iscriversi sul relativo libro a firma di chi presiede le adunanze e del segretario.
- 2) Il libro verbali e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni assunte.

Art. 37

Il Consiglio di amministrazione, attribuzioni

- 1) L'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la



necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli atti di competenza dell'Assemblea.

- 2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 cod. civ., sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale, dell'organizzazione nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
 - b) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
 - c) le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Società e l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - d) la valutazione del generale andamento della gestione;
 - e) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - f) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
 - g) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società controllate;
 - h) la nomina, la revoca, e la determinazione del trattamento economico del direttore generale e degli altri componenti la Direzione generale e dei dirigenti;
 - i) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio sindacale, dei responsabili delle Funzioni di controllo interno;
 - j) la nomina, previa acquisizione del parere obbligatorio del Collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i dirigenti della banca in possesso di competenze professionali di natura amministrativa e contabile in materia creditizia e finanziaria, acquisite tramite esperienze lavorative in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.
 - k) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione degli amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
 - l) l'eventuale costituzione di commissioni nonché di comitati interni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, comunque nel rispetto dei principi anche di vigilanza applicabili;
 - m) l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, quando l'operazione sia di importo superiore allo 0,1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, o riguardi l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% delle azioni aventi diritto di voto in un'altra società.
 - n) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti reali, nonché la costruzione di unità immobiliari;
 - o) l'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili in titoli di altre società;
 - p) l'acquisto, l'annullamento e la disposizione delle azioni proprie;
 - q) su delega dell'Assemblea straordinaria, l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili in titoli della Società, conformemente ai principi stabiliti dall'Assemblea straordinaria. Nell'ambito di tale facoltà, sono altresì espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione i poteri di determinare la forma, le modalità e i limiti di trasferimento delle azioni di nuova emissione, i diritti spettanti agli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci;
 - r) l'emissione di azioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, dello statuto;
 - s) le deliberazioni concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
 - t) le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.;
 - u) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
 - v) l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e la soppressione;
 - w) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
 - x) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle Istruzioni di Banca d'Italia.

Art. 38

Il Consiglio di amministrazione, Comitato esecutivo



- 1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, può delegare annualmente, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Comitato esecutivo, composto da tre a cinque amministratori compreso il presidente e esclusi gli amministratori non esecutivi ai sensi dell'art. 29 dello statuto.
- 2) Il Comitato esecutivo si riunisce quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente.
Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore all'uopo designato. Le adunanze del Comitato esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, alle condizioni indicate all'art. 34 dello statuto per le adunanze del Consiglio di amministrazione.
- 3) La riunione del Comitato esecutivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei componenti in carica. Nel caso di parità dei voti la deliberazione si ha per non approvata.
- 4) Il Comitato esecutivo elegge tra i suoi componenti un segretario o chiama a tale ufficio il Direttore generale o, su sua proposta, un dipendente della Società.
- 5) Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.
- 6) Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto processo verbale, da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.
- 7) Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni trimestre, con riferimento ai poteri conferiti, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Art. 39

Il Consiglio di amministrazione, deleghe

- 1) Nell'ambito della gestione corrente il Consiglio di amministrazione può delegare, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti, con arrotondamento all'unità superiore, funzioni e poteri decisionali a amministratori, al direttore generale, ad altri componenti la Direzione generale, se nominati, e a dipendenti.
- 2) In materia di erogazione del credito poteri deliberativi possono essere delegati annualmente dal Consiglio di amministrazione, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti, con arrotondamento all'unità superiore, ad un Comitato di credito composto da tre a cinque amministratori, di cui uno scelto tra i consiglieri residenti nella Regione Veneto, e dal direttore generale con voto deliberativo, ad altri componenti la Direzione generale ed a dipendenti investiti di particolari funzioni, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
- 3) Le decisioni assunte dal Comitato di credito e dai titolari di deleghe in materia di erogazione del credito devono essere portate, anche per importi globali, a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva.

Art. 40

Il Consiglio di amministrazione, compensi

- 1) L'Assemblea determina all'atto della nomina e per la durata del mandato, il compenso annuale per il Consiglio di amministrazione nonché l'ammontare delle indennità di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle riunioni delle Commissioni e/o dei Comitati consiliari, se costituiti.
- 2) Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, può determinare i compensi spettanti agli amministratori che ricoprono particolari cariche previste dallo statuto, in coerenza con le politiche di remunerazione deliberate dall'Assemblea.
- 3) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.



Art. 41

Il Collegio sindacale, composizione

- 1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e due sindaci supplenti, tutti nominati dall'Assemblea ordinaria.
- 2) I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, si applicano le previsioni dell'art. 43 dello statuto.
- 3) I sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili e devono avere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
- 4) Oltre alle cause previste dalla legge non possono rivestire la carica di sindaco della Società coloro che
 - a) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende di credito, salvo si tratti di organismi di categoria;
 - b) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di altre aziende che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società;
 - c) hanno un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con una società controllata o collegata;
 - d) rivestono cariche diverse da quelle di controllo presso società terze censite come società collegate ai sensi della disciplina di vigilanza;
 - e) rivestono incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea, che disciplina i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai sindaci, tenuto conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nella quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità a sindaco della Società e, per il sindaco in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.

- 5) I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.
- 6) In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di sindaco, esclusivamente per i sindaci della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli sindaci autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.

Art. 42

Il Collegio sindacale, nomina

- 1) Per la nomina del Collegio sindacale, l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai soci.
- 2) Possono presentare una lista:
 - a) tanti soci aventi diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Collegio, da costituire almeno l'1% dei soci rilevato al precedente 31.12 e con arrotondamento alle cinquanta unità superiori: il numero di soci presentatori necessario e sufficiente è menzionato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
 - b) tanti soci aventi diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Collegio, che posseggano, insieme, almeno lo 0,50% del capitale sociale esistente al precedente 31.12: La quota di capitale necessaria e sufficiente è menzionata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 3) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.



Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

- 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare e statutaria.
- 5) Le liste sono divise in due sezioni distinte – la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo e la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente – e devono indicare, in ordine numerico progressivo, un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere. Il candidato alla presidenza del collegio sindacale è indicato al primo posto della lista.
Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata a cura dei soci presentatori, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché la dichiarazione con la quale ogni candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria.
Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 6) Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
- 7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
- 8) All'elezione alla carica di sindaco si procede come segue:
 - a) Qualora siano presentate più liste, il presidente, un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, dalla lista che ottiene il maggior numero di voti (la lista di maggioranza).
 - b) Dalla lista che ottiene il secondo maggior numero di voti (la lista di minoranza più votata) – che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti – e a condizione che questa lista consegua tanti voti da costituire almeno l'1% del numero soci rilevato al precedente 31.12 e con arrotondamento alle cinquanta unità superiori, saranno tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.
Qualora nessuna lista di minoranza raggiunga la soglia di cui sopra o si presenti un'unica lista, il Presidente, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono tratti dalla lista di maggioranza.
 - c) Qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, tutti i sindaci da eleggere sono nominati, a maggioranza relativa senza vincolo di lista, fra i candidati proposti direttamente in Assemblea.
 - d) In caso di parità di voti fra liste ovvero fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.

Art. 43

Il Collegio sindacale, sostituzione dei sindaci

- 1) Se viene a mancare il presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino ad integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod.civ., il sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il presidente.
- 2) Se viene a mancare un sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il sindaco da sostituire.
- 3) Se con i sindaci supplenti non è possibile sostituire tutti i sindaci effettivi venuti a mancare, è convocata l'Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio sindacale e vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista. I nuovi nominati scadono con i sindaci in carica.

Art. 44

Il Collegio sindacale, attribuzioni

- 1) Il Collegio sindacale vigila:
 - a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto;
 - b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
 - d) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge;
 - e) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - f) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
- 2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
- 3) Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea dei soci.
- 4) I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- 5) Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
- 6) Il Collegio sindacale informa senza indugio Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
- 7) Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma 6, il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
- 8) Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
- 9) I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
- 10) I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 45

Il Collegio sindacale, funzionamento

- 1) Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente del Collegio medesimo.
- 2) Le adunanze del Collegio sindacale sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei sindaci; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 3) Il presidente, o chi lo sostituisce, presiede le adunanze del Collegio sindacale.
- 4) Qualora, il presidente del Collegio sindacale lo reputi opportuno, le adunanze del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste



condizioni il Collegio sindacale si intende riunito nel luogo, indicato nella convocazione, in cui si trovano il presidente, o chi lo sostituisce, e il segretario della riunione. Il verbale della riunione, letto dal presidente in adunanza, dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto verbalizzato con le questioni trattate ed essere sottoscritto dai sindaci intervenuti alla prima occasione utile.

- 5) L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, qualora costituito, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio medesimo.

Art. 46

Il Collegio sindacale, compensi

- 1) L'Assemblea ordinaria determina l'emolumento annuale da attribuire ai componenti effettivi del Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nonché le indennità di presenza per la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione e di eventuali Comitati o Commissioni.
- 2) I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Art. 47

Controllo contabile

- 1) Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci, sentito il Collegio sindacale.
- 2) L'incarico ha la durata prevista dalla legge.
- 3) L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei soci, sentito il Collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
- 4) La società di revisione svolge le funzioni di cui alla normativa vigente.

Art. 48

Il Collegio dei probiviri

- 1) L'Assemblea ordinaria nomina, fra i soci, tre probiviri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 2) Le candidature alla carica di probiviro devono essere depositate presso la sede legale della Società con le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea oppure, in assenza, dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 3) I probiviri sono eletti con voto a maggioranza relativa.
- 4) Il Collegio dei probiviri elegge tra i suoi componenti un presidente. I probiviri supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla successiva Assemblea, il probiviro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.
- 5) Qualora il presidente del Collegio dei probiviri lo ritenga opportuno, provvede alla convocazione delle riunioni del Collegio stesso dirigendone i lavori.
- 6) Per le riunioni del Collegio dei probiviri competono, ai partecipanti, medaglie di presenza nella misura stabilita per i componenti del Consiglio di amministrazione, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute a tal fine.
- 7) Il Collegio decide inappellabilmente secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 20 dello statuto.

Art. 49



La Direzione generale, composizione

- 1) La Direzione generale è composta dal direttore generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli amministratori in carica.
- 2) Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni dei componenti la Direzione generale.

Art. 50

La Direzione generale, funzioni del direttore generale

- 1) Il direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita nei limiti assegnatigli i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e dei servizi e dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 33.
- 2) Il direttore generale è il capo del personale e della struttura.
- 3) Il direttore generale risponde al Consiglio di amministrazione in merito all'esercizio delle sue attribuzioni.
- 4) Il direttore generale avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti; rappresenta, in questi casi, la Società in giudizio e conferisce mandato ai legali incaricati, sottoscrivendo le relative procure alle liti.
- 5) Il direttore generale formula proposte agli organi collegiali e prende parte con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.
- 6) Nell'espletamento delle sue funzioni, il direttore generale si avvale degli altri componenti di Direzione generale.
- 7) In caso di assenza o impedimento, il direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che lo segue immediatamente per grado e, in caso di parità di grado fra più componenti, secondo l'anzianità degli stessi nel grado medesimo.




Titolo V

Rappresentanza della Società e firma sociale

Art. 51

Poteri di firma

- 1) La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.
- 2) La firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo nei confronti dei terzi.
- 3) La rappresentanza della Società può inoltre essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, dal Consiglio di amministrazione a singoli amministratori.
- 4) La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di amministrazione al direttore generale, nonché a dirigenti e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 5) Per il compimento di determinati atti il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla Società.



Titolo VI

Bilancio della Società

Art. 52 **Bilancio**

- 1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio nonché alla relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 53 **Ripartizione degli utili**

- 1) L'utile netto risultante dal bilancio approvato è devoluto:
 - a) alla riserva legale, in misura fissata dalla legge;
 - b) alla riserva acquisto azioni proprie;
 - c) ai soci, quale dividendo, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata dall'Assemblea dei soci.
- 2) L'eventuale residuo è destinato, su proposta del Consiglio di amministrazione, alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve.



Titolo VII

Scioglimento della Società

Art. 54

Scioglimento e norme di liquidazione

- 1) In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei soci nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
- 2) Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.



Titolo VIII

Norme transitorie

Art. 55 (ad artt. 9, 16, 17, 18 e 19)

Acquisto e perdita della qualità di socio; diritti sociali

- 1) I soci di Banca Popolare di Marostica acquistano automaticamente per effetto della fusione per incorporazione nella Società la qualità di socio senza necessità delle formalità previste dall'articolo 16 dello statuto. Alla data di efficacia della fusione i predetti soci saranno iscritti nel libro soci della Società. Resta ferma la facoltà della Società di procedere all'esclusione nel caso di sussistenza di una delle condizioni di inammissibilità previste dall'art.15, comma 3 dello statuto. Le azioni assegnate agli azionisti di Banca Popolare di Marostica per effetto del concambio di fusione attribuiscono ai loro titolari diritti identici a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della BPAA in circolazione al momento dell'assegnazione, essendo peraltro inteso che non hanno diritto all'eventuale dividendo che l'assemblea ordinaria dei soci della Società dovesse deliberare con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
- 2) Per i fini di cui all'articolo 18, comma 1, soci di Banca Popolare di Marostica che hanno acquistato la qualità di socio per effetto della fusione sono considerati iscritti al libro soci della Società con la medesima anzianità di iscrizione a libro soci della Banca Popolare di Marostica maturata alla data di efficacia della fusione.
- 3) Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 e comma 3 e articolo 19, comma 1, lettera (d) dello statuto sono applicate, per i soci che acquistano tale qualità per effetto della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica nella Società, a far tempo dal 1° gennaio 2018.

Art. 56 (ad artt. 29, 30 e 31)

Composizione del Consiglio, elezione degli amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare in corso d'esercizio

- 1) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, in deroga alle previsioni di cui all'art. 29, comma 1 dello statuto, la composizione numerica del Consiglio di amministrazione resta determinata in dodici amministratori.
- 2) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019 all'elezione e alla cooptazione degli amministratori ai sensi degli artt. 30 e 31 dello statuto, almeno tre cariche amministrative nel Consiglio sono riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 29, comma 5 dello statuto.
- 3) Dalla data di approvazione del bilancio al 31.12.2019 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, se l'assemblea avrà fissato, ai sensi dell'art. 29 comma 1, la composizione del Consiglio di amministrazione in 11 o 12 componenti, all'elezione e alla cooptazione degli amministratori ai sensi degli artt. 30 e 31 dello statuto, almeno tre cariche amministrative del Consiglio di amministrazione saranno riservate a candidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 29, comma 5 dello statuto.

Art. 57 (ad art. 32)

Cariche consiliari

- 1) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, almeno un vicepresidente sarà nominato tra i consiglieri residenti nella Regione Veneto.
- 2) Il requisito della iscrizione da almeno novanta giorni nel libro soci della Società previsto dall'art. 29 dello statuto per elezione alla carica di consigliere di amministrazione non si applica ai soci che acquistano tale qualità per effetto della fusione per incorporazione di Banca Popolare di Marostica nella Società.

